

ANCE | AGRIGENTO



**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
30 GENNAIO 2014**

**INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL
19 APRILE 2010**

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 19 aprile 2010
PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio nei locali dell'Ance Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Provincia di Agrigento

Tra

ANCE Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili rappresentata dal Presidente pro-tempore Geom. Giuseppe Sutura Sardo, unitamente alla delegazione per le trattative nelle persone dei signori Domenico Rizzo, Alessandro Mauro, Luigi Costanza, con l'assistenza del Direttore Francesco Mossuto

e

Per la Fillea CGIL, Carmelo Cipolla Segretario Provinciale, per la Filca CISL, Francesco Iudici Segretario Generale per Agrigento Caltanissetta ed Enna e Antonino Augello Segretario Territoriale per Agrigento Caltanissetta ed Enna, per la Feneal UIL Salvatore Caruana Segretario Provinciale,

Visto l'art. 38 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e l'accordo nazionale 23 marzo 2006

SI E' STIPULATO

il contratto Integrativo Provinciale di lavoro al CCNL 19 aprile 2010 che avrà validità nell'intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.

PREMESSO

Le parti come sopra individuate con il presente accordo di rinnovo dell'integrativo provinciale, vogliono sottolineare l'importanza del sistema contrattuale di secondo livello teso all'ottimizzazione dei rapporti tra lavoratori ed imprese, nell'ambito del settore delle costruzioni in generale.

Ribadiscono la volontà che soprattutto in una fase di forte crisi economica e finanziaria, di adottare buone prassi per preservare la centralità dell'impresa sane e regolari che consentano il miglioramento delle condizioni del lavoratore.

Tenuto conto che :

Il mercato dell'edilizia in genere è stato in provincia il motore trainante dell'economia, che l'attuale congiuntura economica mette fortemente a rischio le parti intendono attivarsi per intervenire presso tutti i soggetti istituzionali, affinché attraverso la loro opera si possa in maniera virtuosa favorire il rilancio del settore,

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE - AGRIGENTO, 30 GENNAIO 2014

con un piano legato al territorio, che vede le politiche della casa, della sicurezza, delle infrastrutture un momento di crescita e di rilancio del settore, con una forte azione preventiva indirizzata a contrastare i ritardi della burocrazia ed i tentativi di infiltrazioni mafiose.

Le parti ribadiscono il ruolo strategico degli Enti paritetici territoriali quali strumenti individuati per il raggiungimento del ruolo attribuito dalle contrattazioni.

Art. 1 - Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni

L'Osservatorio è costituito con lo scopo di creare, anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le strutture pubbliche e favorisca la crescita e l'operatività delle imprese, ed analizzerà:

- l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione,
- la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva cantierabilità,
- l'andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all'età media degli addetti al settore, alla struttura del costo del lavoro, al lavoro sommerso ed al lavoro nero,
- lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisendo le notizie, dati ed informazioni dall'Esiea-Cpt.

L'andamento del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durec) da parte della Cassa Edile, con particolare riferimento ai dati relativi a quelli emessi con esito negativo e con analisi delle causali di mancato rilascio positivo.

L'Osservatorio potrà:

adottare iniziative dirette ad confrontare i dati della Cassa Edile con quelli della CCIAA per consentire l'individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non risultino iscritte alla Cassa Edile

Tenere presso la Cassa Edile l'elenco delle imprese che operano in subappalto, richiedere alle Stazioni Appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate.

Le parti concordano sulla necessità di verificare, all'interno dell'osservatorio ed alle attività da esso svolte se esistono le condizioni che consentono con la formulazione di protocolli d'intesa per combattere la concorrenza sleale.


L'attività dell'osservatorio sarà regolamentata dalle parti che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati della struttura della cassa edile e dell'Esica-Cpt.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'osservatorio.

Art. 2 – Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quelle di cui all'art.5 del CCNL 19 aprile 2010 con le deroghe ed eccezioni da essi previste.

Art. 3 – Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera – Disciplina dell'impiego nella manodopera nei subappalti.

Si riconferma l'applicazione integrale degli artt. 13 e 14 del CCNL 19 APRILE 2010

Art. 4 - Elemento Variabile della Retribuzione - EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Agrigento e provincia.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).

L'istituto dell'EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo. .

La misura massima dell'EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,60% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile;
4. Valore aggiunto nel settore delle costruzioni come individuato al livello provinciale dall'ISTAT;
5. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale :del 15%.
Al n. 1 e 2 , del 20% al n. 3 ,15% al n. 4 e del 35 % al n.5.

In attuazione di quanto disposto dal CCNL 19/04/20, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2009 - 2008 - 2007. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2008 - 2007 - 2006.

A seguito di ciò, per il primo anno del triennio, l'incidenza dell'EVR viene determinata nel 3,0% dei minimi in vigore alla data dell' 1° gennaio 2010.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell'EVR le parti si incontreranno annualmente entro il 30 novembre di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.

La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i relativi importi orari dell'EVR risultano i seguenti:

- | | |
|---|--------|
| - operaio specializzato 4° livello | € 0,17 |
| - operaio specializzato 3° livello | € 0,16 |
| - operaio qualificato 2° livello | € 0,14 |
| - operaio comune 1° livello | € 0,12 |
| - guardiani, portieri, custodi,
fattorini uscieri, inservienti | € 0,11 |
| - guardiani, portieri e custodi con alloggio | € 0,09 |

Gli importi mensili dell'EVR per gli impiegati risultano:

- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria I livello 7 : | € 42,56 |
| Categoria I livello 6 : | € 38,30 |

Categoria 2 livello 5 :	€ 31,92
Assistente tecnico liv.4 :	€ 29,79
Categoria 3 livello 3 :	€ 27,66
Categoria 4 livello 2 :	€ 24,89
Categoria 4 primo impiego liv.1:	€ 21,28

VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà oltre il 30% per come indicato, anche e solo il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'ANCE Agrigento e alla Cassa Edile Agrigentina, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (Vedi "modello autodichiarazione" allegato).

L'ANCE Agrigento, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione della Cassa

Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.

Art. 5 - Diritto allo studio ed addestramento professionale.

Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Cassa Edile per diritto allo studio è pari allo 0,05%; esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Cassa Edile e sarà utilizzato per l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l'art. 90 del CCNL 19 aprile 2010, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l'utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.

Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.

Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola Edile è pari allo 1,00% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l'importo alla Cassa Edile la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

Art. 6 – Comitato Tecnico Paritetico. ESIEA

Il contributo a favore dell'E S I E A Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni a carico dei datori di lavoro è pari allo 0,50% ed in esso è ricompresa la quota dello 0,05% per la mutualizzazione degli oneri connessi all'attuazione dell'art.87 del CCNL 19 aprile 2010 relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sarà utilizzato per l'indennizzo dei costi dei permessi retribuiti previsti dal predetto articolo.

Il contributo dovrà essere versato alla Ceama unitamente agli altri versamenti dovuti.

Art. 7 – Trasporto ed indennità sostitutiva.

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di euro 0,30 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.

Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere; in caso contrario sarà dovuta l'indennità di cui al primo comma.

Art. 8 – Mensa ed indennità sostitutiva.

L'impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed allo loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l'istituzione.

L'impresa concorre al costo nella misura di € 2,19 per ciascun pasto consumato.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione, esaurendone il contenuto, anche nei casi di attuazione dell'art. 88 del CCNL 19 aprile 2010.

Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l'impresa corrisponderà una indennità di € 2,19. giornalieri pari a € 0,27. per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art.18 del CCNL 19 aprile 2010 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.

La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9 – Indennità di mensa e trasporto agli impiegati.

Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10 – Ferie.

In attuazione dell'articolo 15 del CCNL 19 aprile 2010 si concorda che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, ed una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.

Rimane inteso che, ove esistano obiettive esigenze aziendali, il godimento delle ferie collettive potrà riguardare anche un numero limitato di operai, restando differito per quelli rimasti in forza, il periodo di ferie non goduto.

Le ferie residue spettanti agli operai saranno godute in periodi, anche frazionati, concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

Art. 11 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione.

Ai sensi dell'art 12, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010, l'indennità territoriale di settore a decorrere dal 01/01/2011 ha conglobato l'elemento economico territoriale. Ai sensi dell'art 46, nota a verbale del CCNL 19/04/2010, a partire dal 01/01/2011 il premio di produzione ha conglobato l'elemento economico territoriale. Risultano pertanto i seguenti importi in cifra :

indennità territoriale di settore per gli operai:

Operaio specializzato 4 livello	€ 1,28
Operaio specializzato 3 livello	€ 1,18
Operaio qualificato 2 livello	€ 1,06
Operaio comune 1 livello	€ 0,92
Guardiani , portieri, custodi, fattorini, uscieri, inservienti	€ 0,84
Guardiani, portieri e custodi con alloggio	€ 0,74

premio di produzione per gli impiegati:

Categoria 1 livello 7	€ 319,76
Categoria 1 livello 6	€ 292,74
Categoria 2 livello 5	€ 243,74
Assistente tecnico liv.4	€ 220,84
Categoria 3 livello 3	€ 203,25
Categoria 4 livello 2	€ 183,45
Categoria 5 primo imp. liv.1	€ 158,52

Art. 12 – Conservazione dei mezzi di trasporto.

In relazione all'art. 30 del CCNL 10 aprile 2010 le parti concordano che l'impresa dovrà consentire il riparo delle vetture in appositi spazi muniti di tettoia nell'ambito del cantiere.

Art. 13 – Premio annuo.

L'importo del premio annuo dovuto agli operai è pari all'1,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL 10 aprile 2010, ed è accantonato alla Cassa Edile unitamente agli altri adempimenti.

La Cassa Edile è incaricata della riscossione e procederà al pagamento ai singoli lavoratori in occasione delle ferie e della gratifica natalizia, avendo cura di distinguere nella rendicontazione al lavoratore tale somma, da quella dell'accantonamento.

Art. 14 – Lavori in galleria.

Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se è addetto al carico del materiale, spetta, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto, una indennità pari al 46%.

Per il personale addetto ai lavori di rivestimento o di rifinitura di opere murarie, al carico ed ai trasporti all'interno della galleria, anche durante la perforazione, verrà corrisposta una indennità in aggiunta alla paga globale di fatto del 26%.

Per il personale addetto agli impianti nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario, verrà corrisposta in aggiunta alla paga globale di fatto, una indennità pari al 18%.

Le indennità di cui sopra sono da computarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 10 aprile 2010.

Art.15 - Anzianita' Professionale Edile

In relazione alla diminuzione della gestione del Fondo relativo e alla consistenza attuale delle riserve il contributo di cui all'articolo 29 del CCNL 10 aprile 2010 è pari al 2,70%, è posto a carico del datore di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE - AGRIGENTO, 30 GENNAIO 2014

6
della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 10 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Dall'aliquota di cui al primo comma è scorporata una quota dello 0,30% da devolvere alla gestione della mutualità così come previsto dall'accordo del 10 maggio 2004.

Il contributo di cui al comma precedente sarà ulteriormente articolato nel modo seguente:

- 0,30% finanzia quanto finora previsto dal punto L del regolamento prestazioni Cassa Edile, per il punto H la prestazione sarà garantita dal fondo prestazioni assistenza.

Resta fermo che per la premialità alle imprese per gli anni 2011/2012 non saranno accantonate somme ulteriori nel bilancio Cassa Edile, in quanto per il pagamento della prestazione dovuta si farà fronte con le somme già accantonate sino al 2010.

Dal 2013 sarà accantonata ogni anno la somma di € 150.000,00 la cui copertura finanziaria deve essere garantita da una parte dalle somme che saranno in esubero dopo l'erogazione dell'APE ai lavoratori aventi diritto e dall'altra parte dalle risorse finanziarie della Cassa.

Art. 16 – Contributo alla Ceama.

Il contributo alla Ceama è pari al 3%: il 2,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore.

Art. 17 – Quota territoriale di adesione contrattuale.

In relazione all'art. 36 lettera c) del CCNL 10 aprile 2010 la quota territoriale di adesione contrattuale provinciale è pari all'1,60% paritetico (0,80% a carico dei datori di lavoro e 0,80% a carico dei lavoratori) comprensiva della quota regionale; la quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,45% paritetico (0,225% a carico dei datori di lavoro e 0,225% a carico dei lavoratori).

Gli importi relativi verranno versati dai datori di lavoro alla Cassa unitamente agli altri adempimenti dovuti alla stessa.

Art. 18 - Termini per gli adempimenti Cassa Edile

Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro l'ultimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denunce mensili dei lavoratori occupati predisposte dalla Cassa Edile; la mancata presentazione delle denunce comporta l'adozione della sanzione di € 25 per ogni lavoratore occupato.

Il contributo di cui all'art. 16 dovuto alla Cassa Edile è pari al 3,25% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno, e al 3,50% per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno.

Nel caso di constatata carenza dei versamenti, fermo il diritto agli interessi di legge, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Cassa Edile avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.

Le imprese potranno congruagliare gli importi vantati a titolo di indennità malattia ed infortunio con quelli dovuti per contributi alla Cassa Edile, secondo quanto previsto dall'allegato regolamento.

Tenuto conto della nuova procedura informatica che è stata adottata da Cassa Edile, per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si dà atto che, le procedure di congruaglio sono state sospese. Gli stessi sono stati effettuati e congruagliati a decorrere dal 1° febbraio 2013 con l'attivazione delle nuove procedure informatiche di Cassa Edile.

E' adottato altresì l'ulteriore modifica del regolamento per come in allegato.

Art. 19 – Trasferta.

I limiti di cui all'articolo 21 del CCNL 19 aprile 2010 sono individuati in quelli territoriali comunali.

Art. 20 – Fondo per le assistenze integrative

Il "Fondo per le assistenze integrative" alimentato dall'aliquota dello 0,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010 posta a carico dei datori di lavoro senza ulteriori oneri loro imposti per effetto delle riduzioni delle altre aliquote dovute alla Ceama.

Al fondo affluiscono anche i proventi delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento del danno le sanzioni.

Le prestazioni di assistenza a favore dei lavoratori di cui all'allegato regolamento sono poste a carico unicamente del presente Fondo.

Art. 21 – Fondo premiale per le imprese e provvidenze ai lavoratori

A decorrere dal mese di aprile 2007 è introdotta la Premialità per le imprese regolari per la provincia di Agrigento.

Tale premialità è calcolata nella misura dello 0,80%, ed è posta in diminuzione dell'aliquota del contributo ape.

Il versamento della predetta aliquota sarà riconosciuta alle imprese in regola con gli adempimenti contrattuali previsti dal presente contratto integrativo provinciale, nonché dal C.C.N.L. 19/04/2010 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, secondo le norme indicate nel regolamento al presente contratto integrativo. A decorrere dall'annualità del 2013 la premialità è riconosciuta Nei termini di cui all'ultimo comma dell'art 15 di cui infra.

Art. 22 - Norma premialità

Per tutta la durata della validità del presente contratto e tenuto conto della completa entrata a regime del sistema di certificazione di regolarità contributiva (DURC) verificata con apposito accordo di ricognizione delle parti stipulanti, si conviene che, fermo restando il diritto della Cassa Edile ad ottenere entro trenta giorni il recupero di quanto non versato, alle imprese edili iscritte per le quali sia stata verificata una carenza di versamenti a qualunque titolo per importi non superiori a 300 euro, il certificato di regolarità contributiva può essere rilasciato ugualmente a condizione che venga riscontrata una posizione di accesso alla premialità

Art. 23 – Decorrenza e durata

Il presente contratto avrà decorrenza dal 01/022014 ed avrà durata triennale ed in ogni caso fino alla data che sarà stabilita dalle parti nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa nel rinnovando CCNL per il settore e si intenderà comunque prorogato per un triennio ove non venisse disdetto con lettera raccomandata A.R. da ciascuna delle parti contraenti.

Sono fatti salvi gli accordi sindacali già stipulati non in contrasto con il presente accordo di rinnovo.

Art. 24 - Norma transitoria

Le parti in relazione agli sviluppi della situazione economica del settore concordano di incontrarsi per ridefinire i parametri di cui all'art. 15, premialità ed altri istituti entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché per la verifica del regolamento assistenze.

Amministratore delegato

Aut. per. S. S. S.

Aut. per. S. S. S.

Riv. Dom.

F. O. M. I. C.

REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE

a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti

Al coniuge od in sua assenza ai figli di lavoratore deceduto è erogato un assegno di assistenza nella misura di €. 1.500, sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.

b) Concorso spese lutto

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile, con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, che abbiano subito il lutto per la morte di un familiare fiscalmente a carico, è concesso, su domanda corredata di certificato di morte del defunto, un assegno per concorso spese di lutto pari a €. 200,00.

c) Concorso spese scolastiche

Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura per ciascun corso appresso indicata:

€ 150,00 per Scuola media inferiore;

€ 200,00 per Scuola media superiore;

€ 500,00 per Corsi universitari;

Ulteriori € 150 saranno corrisposti per i figli di lavoratori iscritti che abbiano superato la valutazione di buono per la scuola media inferiore, la votazione di 80/100 per la scuola media superiore e la media di 28/30 per i corsi universitari. Per le lauree, con tesi su argomenti inerenti il territorio ed il settore, con voto di almeno 100/110 sarà erogato un premio pari ad euro 1.500,00

Documentazione occorrente:

- 1) certificato di iscrizione e di frequenza;
- 2) stato di famiglia;
- 3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 600 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda. (ottobre settembre)

d) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori

La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovino in condizioni di disabilità psichica e/o fisica certificata dagli organi competenti in misura superiore al 70% o in possesso di assegno di accompagnamento scolastico nel caso di minori, un contributo di assistenza di €. 600,00.

Possono richiedere la prestazione i lavoratori che al momento della presentazione dell'istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei

quali risultino accantonate almeno 600 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

La Cassa si riserva, prima dell' erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.

e) Contributo per spese di nozze

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggano matrimonio viene erogato un contributo pari ad €. 200,00.

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.

Documentazione da presentare:

- 1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
- 2) certificato di matrimonio.

f) Contributo di natalità

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa viene riconosciuto un contributo di natalità per i figli pari a €. 100,00

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento dell'evento sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti l'evento.

Documentazione da presentare:

- 1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
- 2) certificato di nascita del figlio/a.

g) Sussidi straordinari

Il Comitato di Gestione della Cassa è delegato ad accordare sussidi straordinari ai lavoratori iscritti alla Cassa con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, soltanto nelle ipotesi non contemplate dal presente Regolamento e per gravi e comprovate patologie dei Lavoratori tipo RM-TAC- malattie oncologiche, il contributo viene concesso una sola volta.

Le ipotesi di intervento per i sussidi straordinari sono estese anche al coniuge ed ai figli a carico.

h) Protesi dentarie

Al lavoratore iscritto alla Cassa, viene riconosciuto un contributo per Protesi Dentarie pari ad ticket pagato al S.S.N.

Tale contributo viene riconosciuto, anche per interventi chirurgici odontoiatrici documentati nella misura di cui al 1° comma. Viene concesso altresì un contributo di cui al precedente comma al lavoratore per visite specialistiche documentate ed acquisto occhiali una volta all'anno.

1) Tenuta da lavoro:

A tutti i lavoratori iscritti alla Cassa, che abbiano avuto versamenti per almeno 800 ore annue, verrà consegnata una tenuta da lavoro.

Le scarpe antinfortunistiche saranno altresì fornite ai lavoratori di prima iscrizione alla Cassa, ed ai lavoratori che potranno far valere almeno 500 ore di versamento all'anno.

La consegna del suddetto materiale, avverrà una volta all'anno.

REGOLAMENTO PREMIALITA'

A norma dell'art.21 del Contratto Integrativo Provinciale, le imprese che possono far valere un anno di iscrizione presso le Casse Edili e che nell'ultimo semestre abbiano l a condizione di regolarità alla CEAMA a norma del C.C.N.L. e del relativo Contratto Integrativo Provinciale, (previa richiesta corredata) e che siano in regola con i versamenti dovuti alla CEAMA, ed ottenuta dalla stessa la certificazione di regolarità contributiva, verrà riconosciuta una premialità pari allo 0,80% della retribuzione denunciata di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. 19/04/2010. L'azienda dovrà dimostrare di essere in possesso di un attestato di formazione sui corsi per la sicurezza ex lege 626 /94 e successive modifiche ed integrazioni, giuste disposizioni del ccnl del 19/04/2010 ex art 108.

Tale premialità verrà accantonata dalla CEAMA e liquidata alle imprese, aventi diritto entro il 30 novembre di ogni anno, tenendo a base di calcolo tutto quanto maturato dall'Impresa nei confronti della CEAMA e decurtato da eventuali prelievi di cui all'art.22 del Contratto Integrativo Provinciale.

La mancata regolarità negli adempimenti alla CEAMA, anche per un solo mese, fa decadere il riconoscimento alla premialità per i successivi tre mesi.

La premialità viene ripristinata il 4° mese successivo, se nei tre mesi precedenti l'impresa ha ottemperato agli obblighi contrattuali ai fini del riconoscimento della premialità fino al tetto massimo stabilito nel presente contratto integrativo, farà fede la data di presentazione della richiesta da parte dell'impresa.

REGOLAMENTO - RIMBORSI MALATTIA - INFORTUNIO

le parti concordano quanto di seguito:

a decorrere dall'uno di ottobre 2012

- le richieste di rimborso malattia ed infortunio, complete di documentazioni di rito di cui al regolamento, dovranno pervenire entro i termini di presentazione delle denunce mensili; il mancato adempimento, comporta l'esclusione dal beneficio del rimborso. Analogamente si procederà in caso di mancato versamento dei contributi nei termini previsti contrattualmente e comunque entro i termini previsti per la liquidazione di quanto spettante per le richieste di rimborso;
- La cassa edile effettuerà i controlli e le verifiche provvederà alla liquidazione di quanto spettante all'impresa per le richieste di rimborso avanzate il mese successivo alla presentazione della richiesta stessa, trasmettendo all'impresa, comunicazione dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso con possibilità di conguagliarlo su quanto dalla stessa dovuto per le competenze successive alla comunicazione.

Documenti da presentare:

- Denuncia nominativa dei lavoratori che risultano ammalati o infortunati nel mese, con indicazione dei relativi periodi di assenza;
- Per ciascun lavoratore copia del certificato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia o infortunio;
- Copia del cedolino paga firmato dal lavoratore dal quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia e Infortunio, dei quali si chiede il rimborso.

Nel caso di controversie si precisa che spetta all'impresa che ne abbia fatto richiesta l'onere di provare l'avvenuta presentazione della richiesta, documentazione e regolarità nei versamenti.

Allegato
(Carta intestata dell'impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE
AZIENDALE SU EVR

Luogo e data

Spett.le
ANCE Agrigento
Associazione Costruttori Edili di
Agrigento e Provincia
Via Artemide n.3
92100 - AGRIGENTO

Spett.le
Cassa Edile Agrigentina di Mutuità ed
Assistenza
Via Parco del Mediterraneo - Villaseta
92100 - AGRIGENTO

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei
parametri aziendali.

La scrivente Impresa con sede legale in dichiara che, nel triennio di riferimento
previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del (triennio...../...../.....
rapportato al triennio .../... /...) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come
registrate sul libro unico del lavoro);
- volume d'affari IVA come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA .

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno..... , l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla
contrattazione collettiva.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle
disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni
Sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

(*) solo se in azienda sono presenti RSA o RSU

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE - AGRIGENTO, 30 GENNAIO 2014'